



Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Seconda Sezione Civile (Ex Terza)

Nella causa civile iscritta al 7419 /2025 RG e promossa da:

Parte_1 (C.F. **C.F._1**) con il patrocinio dell'avv. Erich Grimaldi,
(C.F. **C.F._2**) ;

-ATTRICE

contro

Controparte_1 (Cod. Fiscale **C.F._3**) con il patrocinio dell'avv. Gianluca
Isernia (c.f.: **C.F._4**)

-CONVENUTO

Il Giudice dott.ssa Ida D'Onofrio

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.5.2026,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che, costituendosi tempestivamente in giudizio, la parte convenuta ha sollevato, in via preliminare, eccezione di incompetenza del Tribunale, per avere le parti concluso una convenzione, con la quale avevano inteso deferire alla decisione arbitrale eventuali controversie, nascenti dal rapporto fiduciario tra di esse intercorrente;

ritenuto, che vada accolta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta. Infatti, nella convenzione in esame (cfr. all. 4 della produzione di parte convenuta e all.1 di parte attrice), all'art. 5 della predetta le parti hanno stabilito di deferire ad un collegio di tre arbitri ogni controversia potesse insorgere tra di esse sulla "*contestazione in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla risoluzione della presente scrittura privata*" da esse sottoscritto. Del resto, alcun dubbio residua circa la riconducibilità della controversia in esame all'ambito applicativo di tale pattuizione, ove si consideri che, con l'atto di citazione, l'attrice ha invocato una pronuncia, di accertamento dell'inadempimento della parte convenuta e di condanna della predetta al pagamento di una somma di denaro risarcimento dei danni e parte convenuta ha

eccepito la nullità della scrittura con conseguente declaratoria di risoluzione della stessa che configurano certamente controversie sull'applicazione e/o risoluzione del rapporto; ritenuto che detta clausola, peraltro, rechi la rituale doppia sottoscrizione delle parti; ritenuto, di conseguenza, che debba essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del Collegio arbitrale e che la pronuncia da adottare a tal fine debba rivestire la forma dell'ordinanza. Tanto, invero, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata (cfr. Cass. Civ. n. 22748/15);

ritenuto che questo Giudice debba anche provvedere sulle spese processuali, della fase di giudizio svoltesi dinanzi a se (cfr. *ex multis*, Cass. Civ. 23727/15). Nella specie, il regime delle spese deve seguire la soccombenza – rispetto alla sollevata questione di competenza – dell'attrice, non essendovi adesione all'eccezione di controparte;

ritenuto che la liquidazione dei compensi sia operata come in dispositivo a norma del DM 55/14 come modificato dal DM n.147/22 e che ai fini della liquidazione si debba considerare il valore della causa, riducendo i compensi medi del 50% per la natura in rito della decisione e che il compenso sia attribuito al procuratore di parte convenuta, dell'avv. Gianluca Isernia, che si è dichiarati antistatario;

ritenuto, infine, che, a norma dell'art. 50 c.p.c., - disposizione applicabile anche al rapporto tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/13, che ha dichiarato illegittima la previsione di segno contraria, contenuta nell'originaria formulazione dell'art. 819 ter c.p.c. -, vada accordato alle parti il termine per instaurare il procedimento arbitrale;

P.Q.M.

Dichiara l'incompetenza del Giudice ordinario in favore del Collegio arbitrale, previsto nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 8.2.2022;

condanna Parte_1 alla rifusione, in favore di Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in euro 2.090,00 per compenso, euro 703,50 per spese generali, oltre Iva e CPA, e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;

assegna alle parti termine di giorni 90, dalla comunicazione della presente ordinanza, per instaurare il procedimento arbitrale.

Si comunichi.

S. Maria C.V., 06/05/2026

La Giudice

Dott.ssa Ida D'Onofrio